

LE SCADENZE DI LUGLIO 2019

LUGLIO

1 lunedì

(scadenza originariamente del 30 giugno che slitta a lunedì 1 essendo il 30 giugno di domenica)

Termine entro il quale:

- ☀ *Le persone fisiche non titolari di partita iva che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2019 devono versare, in un'unica soluzione o come 1° rata le imposte irpef a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019 senza alcuna maggiorazione;*
- ☀ *le persone fisiche, titolari di partita iva, le società di persone e i soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali tenuti al modello Unico 2019, per i quali non sono stati approvati i Modelli ISA, devono versare, in un'unica soluzione o come 1° rata le imposte irpef, ires ed irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019 senza alcuna maggiorazione;*
- ☀ *i soggetti iscritti alla camera di commercio, per i quali non sono stati approvati i Modelli Isa, devono versare il diritto annuale (cod trib. 3850 diritto camerale);*
- ☀ *gli Enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la dichiarazione di acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva;*
- ☀ *i datori di lavoro devono presentare in via telematica il modello Uni-Emens relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di maggio;*
- ☀ *I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno*
- ☀ *Libro unico del lavoro scadenza delle registrazioni relative al mese precedente;*
- ☀ *Deve essere presentata la dichiarazione Imu per le variazioni intervenute nel corso del 2018 (termine prorogato al 31 dicembre con il decreto crescita). In particolare gli Enti non commerciali che posseggono immobili oggetto di esenzione IMU/Tasi sono tenuti a presentare, esclusivamente con modalità telematiche, le dichiarazioni IMU/tasi ENC ;*
- ☀ *Deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto "Esterometro") nel mese precedente, salvo quelle per le*

quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

- ✳ **Contributi pubblici:** gli Enti non commerciali sono tenuti alla pubblicazione dei contributi incassati nell'anno 2018 da Enti pubblici sul proprio sito internet.

LUGLIO

15 lunedì

Termine entro il quale:

- ✳ le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla *legge n. 398/1991* devono *annotare le operazioni effettuate nel mese precedente*. Secondo il comma 3 dell'articolo 9 del d.p.r. n. 544 del 1999, questi soggetti devono annotare, anche con un'unica registrazione, entro 15 giorni del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato.

LUGLIO

16 martedì

Termine entro il quale:

- ✳ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro dipendente* e assimilati corrisposti nel mese precedente;
- ✳ va effettuato il *versamento delle ritenute* alla fonte trattenute sui *redditi di lavoro autonomo* corrisposti nel mese precedente;
- ✳ va effettuato il *versamento delle ritenute* trattenute sui compensi corrisposti per *attività sportive dilettantistiche* (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802 ed addizionale comunale);
- ✳ va effettuato il *versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente* da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6006);
- ✳ va effettuato il *versamento dei contributi Enpals* dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- ✳ va effettuato il *versamento dei contributi Inps* dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte il mese precedente;

- ☀ va effettuato il *versamento dell'imposta sugli intrattenimenti* relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;
- ☀ *le società di persone* e i *sogetti Ires società di capitali ed enti non commerciali* tenuti al *modello Unico 2019* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte e hanno già effettuato il primo *versamento* entro il 01 luglio 2019 devono versare la *2° rata delle imposte* Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019;
- ☀ *le persone fisiche, titolari di partita iva*, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte e hanno effettuato il primo *versamento* entro il 01 luglio 2019 devono versare la *2° rata delle imposte* Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019.

LUGLIO

17 mercoledì

Termine entro il quale:

- ☀ va effettuato il versamento per la *regolarizzazione* dei *versamenti* d'imposta e *ritenute non effettuati* o effettuati in misura insufficiente *entro il 17 giugno* scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza) con pagamento di sanzione ridotta più gli interessi legali.

APRILE

22 lunedì

Termine entro il quale:

- ☀ va effettuato il *versamento dell'imposta di bollo* relativa alle *fatture elettroniche* emesse nel trimestre precedente.

LUGLIO

25 giovedì

Termine entro il quale:

- ☀ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*);
- ☀ devono essere presentati gli *elenchi Intrastat* relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel trimestre precedente

da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti trimestrali (la presentazione può essere effettuata *esclusivamente in via telematica*).

LUGLIO

31 mercoledì

Termine entro il quale:

- ✿ i titolari di *contratti di locazione* devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio;
- ✿ i datori di lavoro devono *presentare* in via *telematica il modello Uni-Emens* relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di giugno;
- ✿ gli *Enti non commerciali*, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la *dichiarazione di acquisti intracomunitari* per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva ;
- ✿ *Le persone fisiche non titolari di partita iva che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2019 e che non hanno già versato le imposte alla scadenza del 01 luglio* devono versare, in un'unica soluzione o come 1° rata *le imposte* a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019 *con la maggiorazione dello 0,4%*;
- ✿ *I contribuenti non titolari di partita Iva* che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi *Unico 2019 il pagamento rateale* devono versare la rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- ✿ *Libro unico del lavoro* scadenza delle registrazioni relative al *mese precedente*;
- ✿ *Coloro che hanno già aderito alla rottamazione ter delle certelle esattoriali* devono *pagare la prima rata dovuta*;
- ✿ *Nuovo termine per aderire alla rottamazione ter, riaperta con un emendamento al Decreto Crescita.*